

COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

(RM) SIRENA	Presidente
(RM) ACCETTELLA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) MEZZACAPO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) BONACCORSI DI PATTI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(RM) FULCHERI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore SIMONE MEZZACAPO

Seduta del 21/06/2023

FATTO

1) Con ricorso del 24/01/2023 la ricorrente allega di aver sottoscritto, in data 10/06/2017, con la società *** Group un “Contratto acquisto” avente ad oggetto “la fornitura di servizi statistici al fine di sviluppare l’attività dell’impresa”, in forza del quale la ricorrente si vincolava a versare alla *** Group importo totale di Euro 5.500,00 per il pacchetto “servizi no cost wrapping”. In particolare la ricorrente specifica che l’attività in questione avrebbe dovuto essere svolta “attraverso l’utilizzo dell’autovettura *** acquistata presso la concessionaria AUTO*** al prezzo di Euro 18.467,73, che includeva vari servizi, tra cui le “pellicole adesive No Cost”, c.d. accessorio wrapping, come da indicazioni ricevute” dalla suddetta società *** Group.

La ricorrente allega altresì che contestualmente a tale sottoscrizione, e su indicazione anche della concessionaria in questione, la ricorrente medesima avrebbe richiesto e ottenuto un finanziamento da parte della banca resistente “per il pagamento a saldo della somma per l’acquisto dell’autovettura e del pacchetto Wrapping a [*** Group], per un importo totale di Euro 16.167,00”. L’importo così finanziato sarebbe stato versato dalla finanziatrice direttamente alla concessionaria.

Ciò premesso la ricorrente lamenta che nonostante i numerosi solleciti inoltrati alla società *** Group la stessa avrebbe ommesso “la prestazione del servizio di “wrapping” (seppur indicato come necessario ed essenziale per lo svolgimento dell’attività

promozionale), non fornendo alcun riscontro alla lettera di diffida ad adempiere e costituzione in mora in data 18/04/2019, pena la risoluzione ope legis del contratto, e non provvedendo ad attivare le vantate garanzie". Allega inoltre la ricorrente che anche l'accessorio wrapping non le sarebbe mai stato fornito.

Evidenzia al riguardo la ricorrente che lo schema commerciale di cui sopra corrisponderebbe a quello relativamente al quale l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) ha irrogato nel, con proprio provvedimento n. 27978 del 2019, sanzioni di rilevante importo nei confronti di diverse società, tra cui anche la suddetta società *** Group offerente i servizi di wrapping di cui alla vicenda in esame, in conseguenza dell'accertamento di una pratica commerciale scorretta, ai sensi degli artt. 24 e 25, co. , 1 lett. d), del Codice del Consumo.

Ciò posto, atteso che l'operazione commerciale in questione si articolerebbe in una pluralità di contratti, la ricorrente invoca l'applicazione a supporto della propria domanda dell'art. 125-quinquies del TUB in materia di effetti sui "contratti di credito collegati", ovvero di "contratti di credito finalizzato", dell'inadempimento da parte del pertinente fornitore dei beni o dei servizi. In particolare a tal fine la ricorrente allega che il lamentato inadempimento del fornitore rispetto al servizio Wrapping/No Cost si sarebbe rivelato manifesto ed incontestabile, essendo stato anche oggetto di accertamento da parte dell'AGCM nel suddetto provvedimento n. 27978 del 2019 (procedimento PS11279), sicché non si potrebbe dubitare del fatto che spetti alla consumatrice ricorrente la risoluzione parziale del contratto di finanziamento in questione per inadempimento del fornitore ex art 125-quinquies del T.U.B, con riferimento all'importo di Euro 5.500,00 relativo al corrispettivo del servizio accessorio Wrapping/No Cost (o servizio NO COST) rimasto inadempito, quest'ultimo manifestamente oggetto del contratto di acquisto dell'autovettura in questione e dunque confluita nel finanziamento erogato dalla resistente.

Palese sarebbe inoltre secondo la ricorrente il collegamento negoziale, ai sensi dell'art. 121 del TUB, tra il contratto concluso di finanziamento con la resistente e il contratto di wrapping, con conseguente legittima l'applicazione dell'art. 125-quinquies del TUB. Infatti dal contratto di finanziamento risulterebbe chiaramente che l'importo del finanziamento erogato "non reca solo l'importo necessario per l'acquisto dell'autovettura ma anche quello necessario per lo svolgimento del servizio pubblicitario oggetto del contratto stipulato con la società offerente i servizi di wrapping. E, dunque, l'intermediario ha finanziato, con un unico contratto di finanziamento, sia il costo dell'autovettura sia la somma necessaria per il pagamento dell'accessorio wrapping e degli altri costi fissi richiesti dalla società terza. Nel contratto stipulato con la società offerente i servizi pubblicitari, peraltro, si fa espresso riferimento all'obbligo dell'incaricato [...], ossia la ricorrente stessa, ...] di acquistare l'autovettura presso il concessionario che ha fornito il bene, incluso l'accessorio wrapping, nonché a una durata del contratto pari a quella del finanziamento. Il contratto subordina, inoltre, il suo perfezionamento all'accettazione della richiesta di finanziamento". Rileva inoltre la ricorrente che "risulta per tabulas la messa in mora del fornitore del servizio di wrapping e l'avvenuto esercizio del diritto di risoluzione contrattuale per inadempimento".

Nel sostenere che debba essere dichiarata quindi la risoluzione del contratto di finanziamento in questione con riguardo all'importo del servizio di *wrapping* così anche finanziato, la ricorrente conclude chiedendo alla resistente il rimborso totale di Euro 5.500,00, oltre agli interessi maturati, relativo al costo del wrapping, nonché il rimborso delle spese legali pari ad Euro 300,00 o nella somma maggiore o minore ritenuta di giustizia.

2) Con controdeduzioni depositate in data 2/3/2023, la banca resistente, nel contestare innanzitutto che la ricostruzione in punto di fatto e di diritto operata dalla ricorrente non troverebbe riscontro nei rapporti e nella documentazione delle parti, eccepisce in via preliminare che non esisterebbe agli atti alcuna prova del contratto intercorso tra la ricorrente e la società terza *** Group asserita fornitrice di beni /servizi, sicché per tale motivo il ricorso dovrebbe essere quindi respinto e/o dichiarato irricevibile.

In subordine e nel merito, la resistente rileva che la stessa sia una società finanziaria operante nel campo dell'erogazione di leasing e finanziamenti automobilistici per il tramite di diversi marchi e conferma che proprio nell'ambito di tale operatività la stessa ha concesso alla ricorrente prestito c.d. "finalizzato" per l'acquisto di un veicolo, in esecuzione del quale ha corrisposto direttamente al fornitore/dealer l'importo finanziato richiesto dal cliente.

Per contro la resistente ha eccepito che tutti i rapporti contrattuali e le relative norme pattizie intervenute tra la ricorrente e la società terza *** Group aventi ad oggetto, a detta della stessa parte ricorrente "la fornitura di servizi statistici al fine di sviluppare l'attività dell'impresa", sono stati e sono assolutamente estranei alla resistente, la quale si sarebbe "limitata ad erogare un finanziamento per l'acquisto di un veicolo con le modalità, di comune esperienza," dalla stessa indicate.

Eccepisce altresì la resistente che "di tale rapporto contrattuale tra la [ricorrente] e la [*** Group], NON via sia alcuna traccia", sicché non sussisterebbe "alcun motivo che possa legittimare, nei confronti della Società convenuta, l'annullamento/risoluzione (anche parziale) del contratto di finanziamento, per asserite inadempienze relative ad un soggetto terzo assolutamente estraneo ([***Group]) al contratto di finanziamento, atteso che [la resistente] può, e deve, rispondere solo delle prestazioni originate direttamente dai rapporti che la vedono coinvolta, e non certo di quelle nascenti da rapporti di altra natura a lei - peraltro - assolutamente ignoti e peraltro non documentati"; come asseritamente dimostrato anche dal fatto che in alcun documento riferibile alla resistente ci sarebbero riferimenti all'operazione, appunto ignota, che la ricorrente avrebbe posto in essere con la società ***Group.

Obietta pertanto la resistente che non sarebbe individuabile alcun collegamento tra il contratto asseritamente stipulato dalla ricorrente e la società *** Group, avente secondo la stessa ricorrente ad oggetto "la fornitura di servizi statistici al fine di sviluppare l'attività dell'impresa", ed il contratto di finanziamento stipulato invece dalla medesima ricorrente con la resistente, difettando in particolare i requisiti oggettivi e soggettivi per individuare un tale collegamento negoziale e quindi anche per l'eventuale applicazione dell'art. 125-quinquies del TUB.

Rileva inoltre la resistente che in ogni caso la ricorrente avrebbe goduto e gode tutt'ora di un bene regolarmente pagato resistente al relativo dealer e che dai documenti istruttori prodotti dalla stessa ricorrente si ricaverebbe che la cessazione dell'erogazione dei ratei asseritamente pattuiti tra la ricorrente e la società *** Group sarebbe avvenuta a far data dal luglio 2018 e fino a quale momento quest'ultima avrebbe corrisposto alla ricorrente la somma di Euro 3.678,80, sicché "il lamentato costo del "wrapping" di € 5.500/00 sarebbe stato quasi completamente rimborsato" da detta *** Group.

Secondo la resistente ove quindi fosse accolta la domanda della ricorrente quest'ultima "si avvantaggerebbe di un'ingiusta locupletazione avendo utilizzato e, anzi, continuando ad utilizzare un veicolo senza pagarne il prezzo" alla medesima resistente, con violazione pertanto anche dell'art. 2041 c.c..

Quanto al lamentato inadempimento della società *** Group e al sinallagma, la resistente osserva incidentalmente che le allegazioni della ricorrente non sarebbero assistite da idoneo supporto probatorio. Anche per tale motivo la resistente eccepisce che,

laddove fosse riconosciuta l'annullabilità del contratto ritenuto collegato, la resistente medesima vedrebbe frustrato il proprio diritto di surroga nei confronti della società terza ** Group, "non avendo alcuna informazione sulle relative prestazioni: non è dato sapere se le obbligazioni sinallagmatiche in capo [alla ricorrente] siano state adempiute, posto che non risulta alcun contratto versato in atti".

Conclude pertanto la resistente chiedendo in via principale di dichiarare irricevibile il ricorso per mancanza di documentazione essenziale, in via subordinata, nel merito, di rigettare le pretese tutte della ricorrente in quanto infondate in fatto ed in diritto.

3) Con repliche del 24/03/2023 la ricorrente, nel riportarsi integralmente al contenuto del proprio ricorso ed ai documenti allegati, ha ribadito in particolare che il finanziamento in questione prevedeva la copertura della fattura per l'acquisto auto che includeva il servizio wrapping, servizio accessorio che non sarebbe mai stato fornito, e che il collegamento negoziale tra i tre contratti emergerebbe dal fatto che tutti e tre hanno ad oggetto la medesima autovettura, ma, soprattutto, il prezzo del wrapping è stato finanziato dall'intermediario resistente.

Ribadisce altresì la ricorrente di aver stipulato con la resistente un contratto di prestito finalizzato appunto all'acquisto di un autoveicolo, comprensivo sia del costo dell'auto che dell'accessorio wrapping che risulta riportato nel contratto di compravendita stipulato con la concessionaria d'auto, dal quale si evince con chiarezza che l'importo del finanziamento erogato comprende oltre alla somma necessaria per l'acquisto dell'autovettura, anche quella necessaria "per lo svolgimento del servizio pubblicitario oggetto del contratto stipulato con la società offerente i servizi di wrapping".

Insiste quindi la ricorrente per il riconoscimento del collegamento negoziale tra il contratto stipulato con la società offerente i servizi di wrapping e il contratto di finanziamento tale da determinare l'applicazione dell'art. 125-quinquies del TUB con conseguente diritto alla risoluzione del contratto di credito collegato, per inadempimento del fornitore terzo di beni/servizi. In particolare al riguardo la ricorrente replica che: a) la resistente ha finanziato anche il servizio pubblicitario in questione; b) la società terza *** Group è stata gravemente inadempiente agli obblighi assunti, come contestato dalla ricorrente, oltre che confermato da una più ampia indagine svolta dalla AGCM; c) risulta la messa in mora del fornitore del servizio di wrapping e l'avvenuto esercizio del diritto di risoluzione contrattuale per inadempimento; d) benché il costo dell'accessorio "wrapping" sia indicato solo nella fattura rilasciata dal concessionario, dal contratto di finanziamento si evincerebbe con chiarezza che l'importo del finanziamento erogato alla ricorrente si riferisce non solo a prezzo di acquisto dell'autovettura ma anche al costo dell'accessorio "wrapping".

Quanto alla richiesta di rifusione delle spese legali, la ricorrente specifica che stante la particolarità della materia è stato necessario avvalersi dell'assistenza legale ricevuta da terzi.

Conclude quindi la ricorrente insistendo per l'accoglimento delle richieste già formulate nel ricorso.

4) La resistente con controrepliche pervenute il 5/4/2023 ha eccepito che le repliche della ricorrente nulla di nuovo documentano o aggiungono rispetto a quanto situazione risultante agli atti, sicché alla luce dell'eccepita mancanza di qualsivoglia evidenza documentale la resistente insiste per la declaratoria di irricevibilità del ricorso, ovvero per il suo rigetto in quanto infondato in fatto ed in diritto in mancanza dei necessari riscontri documentali.

DIRITTO

- 1) La controversia di cui al ricorso in esame ha ad oggetto l'accertamento dell'eventuale sussistenza del diritto della consumatrice ricorrente alla risoluzione parziale, ai sensi dell'art. 125-*quinques* del TUB, del contratto di credito finalizzato dalla stessa stipulato con la banca resistente per l'acquisto di un'autovettura nuova e relativo servizio/accessorio di c.d. "*wrapping*", in conseguenza dell'allegato inadempimento della controparte del diverso contratto relativo a tali servizi/accessori di "*wrapping*" sottoscritto dalla medesima consumatrice unitamente a quello di acquisto di detta autovettura, a motivo dell'allegato collegamento negoziale tra detti contratti.
- 2) Al riguardo, il Collegio rileva innanzitutto che non possa essere accolta, ed è quindi respinta, l'eccezione formulata in via preliminarmente della resistente secondo cui il ricorso dovrebbe essere respinto e/o dichiarato irricevibile per carenza dei necessari riscontri probatori eccepisce, in particolare per la mancata produzione in sede istruttoria del contratto relativo al *wrapping* asseritamente intercorso tra la ricorrente e la società terza *** Group fornitrice di beni /servizi. Il Collegio ritiene infatti che un ricorso è inammissibile laddove le allegazioni dei ricorrenti risultino assolutamente generiche e indeterminate, circostanza questa però riscontrabile nel caso in esame, mentre laddove le domande dei ricorrenti risultino sufficientemente specifiche, come è da ritenere nel caso in esame, ma sfordite di idoneo supporto probatorio il ricorso è da rigettare nel merito (in tal senso cfr. ABF, Collegio di Roma, decisione n. 24400/2019). In particolare, il Collegio ha presente che nel caso in esame una pronuncia di inammissibilità è preclusa dal fatto che la ricorrente formula invero una domanda ben precisa di rimborso della somma di Euro 5.500,00, allegando la risoluzione parziale ex art. 125-*quinques* del TUB del contratto di finanziamento stipulato con la resistente per effetto dell'inadempimento della diversa società *** Group rispetto al contratto relativo al *wrapping*.
- 3) Passando quindi al merito della controversia, il Collegio ha presente che lo schema commerciale di cui alla presente controversia risulta essere stato già oggetto di diverse decisioni di questo Arbitro, nonché dell'AGCM. In particolare, secondo quanto descritto pure dalla ricorrente, anche in questo caso l'acquisto dell'accessorio *wrapping* risulterebbe essere stato parte di una nota, diffusa e articolata formula di acquisto di un'autovettura presentata come particolarmente conveniente per l'acquirente; questa prevedeva in particolare che il cliente dovesse versare anticipatamente alla società terza (*** Group) che interveniva nell'operazione un importo di Euro 5.500,00 per l'applicazione, e mantenimento, di pellicole pubblicitarie sull'autovettura in questione (il c.d. *wrapping*). A fronte della conseguente attività pubblicitaria così svolta dal proprietario dell'autovettura, la società terza s'impegnava ad effettuare dei pagamenti mensili a favore dello stesso che avrebbero coperto, o comunque ridotto notevolmente, il costo dell'acquisto dell'autovettura e/o del relativo finanziamento, inducendo così il cliente a precedere con l'operazione.
- 4) Quanto all'invocata applicazione nel caso in esame dell'art. 125-*quinques* del TUB, vale *in primis* rilevare che, anche ai sensi e per gli effetti dello stesso, per "*contratto di credito collegato*" deve intendersi – ai sensi dell'art. 121, co. 1, *lett. d)*, del TUB – "un contratto di credito finalizzato esclusivamente a finanziare la fornitura di un bene o la prestazione di un servizio specifici se ricorre almeno una delle seguenti condizioni: 1) il finanziatore si avvale del fornitore del bene o del prestatore del servizio per promuovere o concludere il contratto di credito; 2) il bene o il servizio specifici sono esplicitamente individuati nel contratto di credito".

- 5) Orbene, dagli elementi acquisiti in sede istruttoria al Collegio risulta che innanzitutto che la ricorrente abbia in effetti sottoscritto in data 10.6.2017 con un rivenditore d'autovetture un "ordine di acquisto" di un determinato autoveicolo nuovo al prezzo di listino chiavi in mano di Euro 16.949,99, in cui, tra l'altro, è esplicitamente indicato tra gli importi aggiuntivi la spesa di Euro 300,00 per "spese finanziamento r.n.c.", una riduzione di Euro 1.000,00 per "bonus finanziamento" e la spesa di Euro 5.500,00 per "pellicole adesive no cost". Rispetto al prezzo finale dell'autovettura, inclusi quindi anche altri optional e spese, di Euro 18.467,73, detto ordine di acquisto indica espressamente un importo finanziato di Euro 16.167,00 in n. 60 rate e il versamento da parte dell'acquirente di un saldo di Euro 2.000,73.
- 6) Dalla copia del pertinente "contratto di prestito finalizzato per l'acquisto di veicoli" versata in atti, risulta invece lo stesso sia stato stipulato tra la ricorrente e la resistente in data 6.9.2017 e che a parità di "importo finanziato auto" di Euro 16.167,00 risulta ivi indicato un "prezzo acquisto veicolo" di Euro 19.167,00, un importo di Euro 3.000,00 quale "eventuale anticipo versato al fornitore del bene/servizio", un "importo totale del credito" di Euro 18.745,15 e un "importo tot dovuto dal cliente" di Euro 22.086,60.
- 7) Ciò posto, ai fini delle valutazioni relative all'accertamento della sussistenza di un collegamento negoziale tra tale contratto di prestito finalizzato e quello di acquisto della suddetta autovettura, il Collegio ha presente che: a) il tipo di contratto di credito in questione è espressamente qualificato come "contratto di prestito finalizzato per l'acquisto di veicoli"; b) la banca resistente è il soggetto "finanziatore"; c) il venditore dell'autovettura in questione è qualificato come "intermediario del credito" e coincide con quello di cui al suddetto ordine di acquisto dell'autovettura medesima; d) il tipo di autovettura indicata nel suddetto ordine di acquisto coincide col bene cui si riferisce il "contratto di prestito finalizzato" in questione; e) l'importo totale del credito concesso è stato di Euro 18.745,15; f) l'importo totale dovuto dal consumatore è stato pari a Euro 22.086,60; g) l'"ordine di acquisto" prevede l'utilizzo di un finanziamento con durata pari a 60 mesi e relative rate mensili d'importo pari a Euro 368,11 (più oneri bancari), ossia esattamente lo stesso numero di rate e importo di ciascuna rata pari a quelli indicati nel pertinente contratto di credito finalizzato; h) la data di consegna dell'autovettura in questione è la stessa di quella di sottoscrizione del relativo contratto prestito finalizzato.
- 8) Dagli importi sopra riportati se ne ricava quindi che, dedotto dall'importo del "prezzo finale" di euro 18.467,73 l'importo della caparra confirmatoria di Euro 300,00 e del saldo da versare di Euro 2.000,73, il rimanente importo di euro 16.167,00 corrisponde esattamente all'importo finanziato tramite il prestito finalizzato concesso dalla banca resistente con l'intermediazione della venditrice dell'autovettura in questione per l'acquisto dell'autovettura medesima completa dell'accessorio "pellicole adesive no cost" del costo di Euro 5.500,00 espressamente computato in aggiunta al "prezzo di listino chiavi in mano" del veicolo.
- 9) Per contro non risulta invece disponibile evidenza documentale del contratto sottoscritto dalla ricorrente di cui a detta formula "no cost" e al *wrapping*, inoltre neanche nel contratto di prestito finalizzato versato in atti risultano indicazioni espresse relative al *wrapping*, né alla società *** Group.
- 10) Ad avviso di questo Collegio, dagli suddetti elementi e dalla documentazione acquisiti in sede istruttoria, è dato in definitiva accertare il ricorrere nella vicenda in esame (analogamente a quanto già avvenuto in casi del tutto analoghi con decisioni di questo Collegio n. 2826/2023, n. 6599/2022, n. 8209/2021, n. 1346/2020 e n. 888/2020) di tutti gli elementi necessari per ritenere sussistente un evidente collegamento negoziale – ai sensi e per gli effetti dell'art. 121, co. 1, lett. d), e dell'art. 125-*quinques* del TUB – tra il suddetto contratto di prestito finalizzato concluso tra la ricorrente e la banca resistente e i diversi

contratti di fornitura di beni e prestazione servizi relativi al *wrapping* pure conclusi dalla resistente con altri soggetti, ma in stretto collegamento con la concessione di tale prestito finalizzato nel contesto del complessivo e unitario schema commerciale di cui a detta formula “no cost” (ossia tra il contratto di compravendita dell’automobile in questione e i contratti, conclusi con altro soggetto, che prevedeva, tra l’altro, il *wrapping* dell’autovettura stessa).

11) Al riguardo risulta infatti, ad esempio, confermato *per tabulas* che la banca resistente si sia avvalsa del suddetto venditore dell’automobile per promuovere o concludere, quale “intermediario del credito”, il contratto di prestito finalizzato concluso con la ricorrente; inoltre i beni/servizi cui detto prestito finalizzato si riferisce sono esplicitamente e nominativamente individuati nel relativo contratto di credito, considerato a tal fine anche che: a) il rimanente importo finanziato di euro 16.167,00 indicato nell’ordine di acquisto dell’autovettura corrisponde esattamente all’importo finanziato indicato nel pertinente contratto di prestito finalizzato concesso dalla banca resistente con la intermediazione della venditrice dell’autovettura; b) nell’ordine di acquisto dell’autovettura cui il finanziamento è finalizzato è fatto espresso riferimento al fine della determinazione del prezzo totale dell’autovettura (salvi gli ulteriori sconti e spese poi pure ivi indicati) all’applicazione dell’accessorio “pellicole adesive no cost” del costo di Euro 5.500,00.

12) Giusta quindi la ritenuta sussistenza di un evidente collegamento negoziale tra il contratto di prestito finalizzato concluso tra la ricorrente e la banca resistente e i diversi contratti pure conclusi dalla resistente in stretto collegamento con la concessione di tale credito finalizzato nel contesto del complessivo e unitario schema commerciale di cui a detta formula “no cost” comprendente il *wrapping* dell’autovettura così acquistata, al fine della compiuta valutazione delle domande della ricorrente è necessario verificare altresì se ricorrano, nel caso di specie, le specifiche condizioni stabilite dall’art. 125-*quinquies* del TUB affinché debba considerarsi sussistente anche il diritto della ricorrente stessa alla risoluzione parziale di detto contratto di credito finalizzato, a causa del lamentato inadempimento del contratto relativo la *wrapping*.

13) Al riguardo risulta innanzitutto che la ricorrente abbia in effetti prodotto evidenza documentale della “costituzione in mora” dalla stessa inutilmente effettuata della società *** Group controparte di detto contratto di *wrapping* con formula “no cost”. Tale costituzione in mora sarebbe stata infatti effettuata a mezzo PEC del 18.4.2019, con cui è stato specificamente contestato l’inadempimento degli impegni assunti verso la ricorrente medesima.

14) Quanto all’ulteriore requisito necessario al fine di accertare l’eventuale diritto della ricorrente alla risoluzione parziale ai sensi dall’art. 125-*quinquies* del TUB del suddetto contratto di prestito finalizzato concluso con la banca resistente, si ha presente che la ricorrente lamenta l’inadempimento della società *** Group, a partire dal mese di 2018, all’obbligazione da questa asseritamente assunta di pagare mensilmente alla ricorrente medesima un importo contrattualmente stabilito *inter partes* essenzialmente funzionale alla copertura del costo delle rate del finanziamento da questa contratto in collegamento con detto acquisto di un’autovettura con formula “no cost” e relativo *wrapping*.

15) Ciò posto, ad avviso di questo Collegio, considerata la complessiva struttura, durata e finalità di detta formula di acquisto “no cost” con relativo *wrapping* dell’autovettura oggetto della compravendita e le evidenze acquisite in sede istruttoria, l’inadempimento allegato dalla ricorrente - da parte della *** Group al suddetto contratto collegato - non può essere certamente considerato di scarsa importanza, avuto a tal fine riguardo anche all’interesse della ricorrente stessa. Depone in tal senso l’applicazione anche alla presente controversia del principio secondo cui “le condizioni di cui all’articolo 1455 del codice civile sono da reputarsi sussistenti qualora l’inadempimento abbia avuto un peso oggettivo e

notevole nell'economia complessiva del rapporto, sì da dar luogo, in astratto, per la sua entità, e, in concreto, in relazione al pregiudizio effettivamente causato all'altro contraente, ad uno squilibrio sensibile del sinallagma contrattuale [... Inoltre secondo quanto statuito in merito dalla Suprema Corte ...] la verifica dell'inadempimento di non scarsa importanza deve essere operata applicando contestualmente un parametro oggettivo, riferito alla entità oggettiva dell'inadempimento, "ma anche con riguardo all'interesse che l'altra parte intende realizzare e sulla base di un criterio, quindi, che consenta di coordinare il giudizio sull'elemento oggettivo della mancata prestazione, nel quadro dell'economia generale del contratto, con gli elementi soggettivi e che, conseguentemente, investa, specie nei casi di inadempimento parziale, anche le modalità e le circostanze del concreto svolgimento del rapporto, per valutare se l'inadempimento in concreto accertato abbia comportato una notevole alterazione dell'equilibrio e della complessiva economia del contratto, e l'interesse dell'altra parte, quale è desumibile anche dal comportamento di questa, all'esatto adempimento nel termine stabilito" (Cass., 6 marzo 2012, n. 3477; Cass. 18.2.2008 n. 3954, Cass., 28 marzo 1995, n. 3669; Cass., 21 febbraio 2006, n. 3742). Va inoltre evidenziato, per quanto attiene le controversie sottoposte all'ABF, che poiché l'Arbitro deve procedere "alla valutazione della controversia sulla base della documentazione raccolta nell'ambito dell'istruttoria "l'inadempimento di non scarsa importanza del fornitore deve essere agevolmente rilevabile dalla documentazione versata agli atti del procedimento" (in tal senso cfr. ABF, Collegio di Coordinamento, decisione n. 12645 del 17 maggio 2021).

16) Alla luce di tutto quanto sopra, ne deriva che ad avviso di questo Collegio, in linea fra l'altro con quanto già deciso in casi del tutto analoghi (cfr. ABF, Collegio di Roma, decisioni n. 3547/2021, n. 20443/2021, n. 23481/2021, n. 888/2020), ricorrono gli estremi per doversi dichiarare la risoluzione parziale del contratto di prestito finalizzato stipulato dalla ricorrente con la banca resistente, in ragione dell'allegato inadempimento al connesso contratto riguardante la suddetta formula "no cost" per l'acquisto dell'autovettura in questione e il relativo servizio *wrapping* pure incluso nel prezzo dell'autovettura stessa e oggetto del prestito finalizzato.

17) Infine rispetto all'obiezione formulata dalla resistente relativa al fatto che il lamentato costo dell'accessorio "wrapping" di Euro 5.500,00 sarebbe stato comunque nel frattempo quasi completamente rimborsato alla ricorrente dalla *** Group (considerato specificamente che la ricorrente stessa ha affermato di aver comunque percepito dalla *** Group, fino al momento dell'allegata improvvisa cessazione dell'erogazione dei ratei pattuiti, la somma di Euro 3.678,80), sicché in caso di accoglimento della domanda di rimborso totale dell'importo di Euro 5.500,00 si determinerebbe una "assoluta violazione dell'art. 2041 Codice civile", il Collegio rileva che la somma che la ricorrente conferma di aver *medio tempore* ricevuto dalla *** Group risulterebbe invero dalla somma degli importi mensilmente alla stessa corrisposti a titolo di rimborso di parte delle spese assicurative per la responsabilità civile (fino a un massimo di Euro 100,00), di rimborso forfettario di Euro 50,00 delle spese di carburante e di un non meglio qualificato "rimborso base" di Euro 290,00 per la parziale copertura del costo della rata mensile del finanziamento contratto per l'acquisto dell'autovettura in questione.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio accerta la parziale risoluzione del contratto di finanziamento e per l'effetto dispone che l'intermediario restituisca alla parte ricorrente la somma di euro 5.500,00, dedotto quanto già rimborsato a tale titolo. Respinge nel resto.

Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e alla parte ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
PIETRO SIRENA